

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VERONESI, BERGAMASCO, TRIMARCHI, BOSSO, PASQUATO
e MASSOBRIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1963

Proroga al 1° luglio 1969 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, recante norme sulla circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. — Il comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme per la circolazione stradale prevede che alla data del 1° luglio 1964 non sia più ammessa la circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Detti articoli mentre sostanzialmente non dettano norme innovative per ciò che concerne i limiti di peso nei confronti di quanto previsto dalle disposizioni del testo unico 8 dicembre 1933, n. 174, e legge 6 agosto 1954, n. 877, hanno però imposto alcune limitazioni per ciò che concerne i limiti di sagoma.

In particolare mentre le precedenti disposizioni fissavano il massimo dell'altezza in m. 4,50, della lunghezza rimorchi a 2 assi in m. 8, di quelli a 3 e più assi in m. 10 e dei veicoli a 3 e più assi in m. 12, le nuove disposizioni hanno fissato i rispettivi massimi in m. 4, m. 7,50, m. 8 e m. 11.

La eliminazione dal parco nazionale di circa 15.000 tra veicoli a motore e rimorchi

— che dovrebbe avvenire, stando alle suddette disposizioni, il 1° luglio 1964 — costituisce indubbiamente un gravissimo onere finanziario per le imprese di trasporto delle quali circa l'80 per cento hanno carattere artigianale.

Essendo infatti la vita media dei veicoli di cui trattasi di circa 10 anni (per i rimorchi anche maggiore) l'entrata in vigore del citato articolo 146 non consentirebbe l'utilizzazione massima di quelle unità (circa 12 mila) entrate in circolazione nei cinque anni precedenti la pubblicazione delle nuove norme, mentre tutte quelle unità ancora in costruzione alla stessa data (circa 3.000) dovrebbero essere tolte dalla circolazione quando non è ancora ultimato il loro quinto anno d'impiego.

Tutto ciò premesso, considerando che:

a) la maggior altezza non è ostativa alla circolazione degli altri veicoli, poichè il veicolo più alto di 4 metri non potrà circolare nei sottopassaggi le cui luci in altezza sono comunque sempre indicate negli appositi segnali stradali;

b) le differenze in lunghezza non turbano la circolazione in generale, poichè lo

accoppiamento dei veicoli e dei rimorchi costituenti gli autotreni può essere effettuato in non pochi casi in modo che la lunghezza massima non superi i m. 18 così come voluto dalle vigenti disposizioni;

c) la commissione del M.E.C. creata in seno al Comitato europeo dei Ministri dei trasporti ha trasmesso al Parlamento comunitario la proposta concordata tra gli Stati aderenti sui limiti di sagoma e di peso massimo dei veicoli che potranno transitare nell'area del M.E.C. a partire dal 1° gennaio 1965 e che detta proposta prevede che l'applicazione delle norme per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1965

venga rimandata al 31 dicembre 1974, ossia a dieci anni dopo,

presentiamo alla vostra approvazione il presente disegno di legge.

Esso mira a prorogare di altri cinque anni il limite stabilito dal succitato comma sesto dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, al fine che i gravi inconvenienti per le imprese interessate cui sopra accennavamo, possano venire, almeno in parte, eliminati.

Il fine che tale nostra iniziativa vuole raggiungere ci sembra di una tale utilità da lasciarci confidare nella vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole: « fino al 1° luglio 1964 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° luglio 1969 ».